

Federica Bacigalupo
Avvocato

Matteo Bezzi

Gaetano Cirilli

Cora Zattoni

Danilo Cortesi

Dottori Commercialisti
Revisori Contabili

A tutti i Clienti

Loro sedi

Ravenna, 3/03/2023

Circolare informativa n. 7/2023

Oggetto:

- 1. CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2023**
- 2. LE NOVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI"**

1. CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2023

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 in sostituzione del *super* e *iper* ammortamento, presenta importanti novità sia per gli investimenti effettuati nel 2023 sia per quelli "*prenotati*" entro il 31 dicembre 2022 (sono tali quelli effettuati entro una certa data del 2023 ma che alla predetta data del 31 dicembre 2022 è stato pagato un acconto prezzo di almeno il 20% con conferma d'ordine da parte del fornitore).

In via preliminare, è bene ricordare che il momento di effettuazione dell'investimento, cui si ricollega l'individuazione della percentuale del credito d'imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (articolo 109, Tuir):

- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;
- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite *leasing*;
- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d'appalto, a meno che non siano previsti dei Sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all'importo dei Sal liquidati nel periodo agevolato.

Investimenti effettuati nel 2023

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d'imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetto beni materiali ed

immateriali “*Industria 4.0*” (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli Allegati “A” e “B” della L. 232/2016).

Si osserva che per gli investimenti di beni materiali e immateriali “ordinari” (diversi da quelli “Industria 4.0”) effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d’imposta (fatto salvo per quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022 di cui si dirà più avanti).

In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi “*Industria 4.0*” effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

- 20% fino a un importo di 2,5 milioni di euro;
- 10% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per importo eccedenti 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali “*Industria 4.0*” effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nella misura del 10% entro il limite massimo annuo di 1 milione di euro.

Investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022

Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un’importante novità per gli investimenti “*prenotati*” entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023. Tuttavia, tale maggior termine è previsto solamente per gli investimenti in beni materiali “*Industria 4.0*” e non anche per gli investimenti in beni “ordinari” e per quelli immateriali 4.0. È bene ricordare che la “*prenotazione*” consente di fruire del maggior credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni “*Industria 4.0*” effettuati nel 2022, e del credito d’imposta del 6% per quelli effettuati in beni “ordinari” nel 2022.

Più in dettaglio:

- per gli investimenti in beni materiali “*Industria 4.0*” prenotati entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, fino ad un importo di 2,5 milioni di euro (la misura scende al 20% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e al 10% per importi compresi tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro), se la consegna avviene entro il prossimo 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno 2023 come stabilito in origine dalla Legge di Bilancio 2022);
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0 “*prenotati*” entro il 31 dicembre 2022 (per i quali il D.L. 50/2022 ha previsto un credito d’imposta del 50%), il credito d’imposta è stabilito nella misura del 50% (entro il limite massimo di investimenti pari a 1 milione di euro) se la consegna avviene entro il prossimo 30 giugno 2023 (termine invariato);
- per gli investimenti in beni ordinari “*prenotati*” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% se la consegna avviene entro il 30 giugno 2023 (termine invariato).

È importante ricordare che l’Agenzia delle entrate (Telefisco 2019), con riguardo alla “*prenotazione*”, ha precisato che qualora il corrispettivo effettivo risulti superiore a quello pattuito in origine, rendendo in tal modo insufficiente l’acconto versato per il raggiungimento del 20%, è comunque possibile applicare il maggior credito d’imposta per la parte di costo coperta dall’acconto, mentre sulla restante parte spetta il minor credito d’imposta.

Esempio

La società Alfa Srl ha ordinato a fine dicembre 2022 un bene materiale nuovo *“Industria 4.0”* pattuendo un prezzo di 1 milione di euro, ricevendo la conferma d’ordine e corrispondendo un acconto di 200.000 euro (pari al 20%) entro il 31 dicembre 2022. Se al momento della consegna, che deve avvenire entro il 30 settembre 2023, il prezzo è ristabilito in 1,2 milioni di euro, il credito d’imposta in misura pari al 40% per 1 milione di euro (pari al prezzo pattuito in origine) e in misura pari al 20% sull’eccedenza di 200.000 euro.

Adempimenti richiesti e utilizzo del credito d’imposta

Nulla è cambiato in relazione agli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d’imposta, che di seguito si ricordano brevemente:

- nella fattura di acquisto deve essere riportata una dicitura del tipo *“acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”*;
- per gli investimenti in beni materiali ed immateriali *“Industria 4.0”* è necessario disporre di una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo Albo), ovvero di un certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
- inviare, entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, una comunicazione al Mise. È bene ricordare che l’omesso invio di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo *“6935”* per i beni ordinari, *“6936”* per i beni materiali *“Industria 4.0”* e *“6937”* per quelli immateriali *“industria 4.0”*). L’utilizzo è effettuato:

- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta di entrata in funzione (per i beni ordinari) o da quello in cui è avvenuta l’interconnessione (per quelli *“Industria 4.0”*).

2. LE NOVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI"

La Nuova Sabatini è l'agevolazione introdotta dal D.L. 69/2013 che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché *software* e tecnologie digitali.

Il Decreto interministeriale 22 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022, contiene la nuova disciplina di attuazione delle misure di accesso all'agevolazione, in vigore dal 1° gennaio 2023: la Nuova Sabatini prevede la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese (a valere su un plafond di provvista presso la Cassa Depositi e Prestiti) e la concessione di un contributo in conto interessi calcolato forfettariamente.

Con la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha chiarito che le fatture elettroniche, sia di acconto sia di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni dovranno riportare il Codice unico di progetto – Cup che sarà disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo.

La tipologia degli investimenti agevolati e la misura del contributo in conto interessi

Per quanto riguarda i settori produttivi che sono ammessi all'agevolazione va ricordato che in linea di massima sono ammessi tutti i settori, compresi quindi quello agricolo e della pesca, con uniche eccezioni il settore finanziario e assicurativo.

Rientrano nell'agevolazione le pmi piccole e medie imprese che presentano dipendenti in misura inferiore ai 250 e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro. A loro volta, le imprese che rispettano i parametri come sopra individuati, possono essere suddivise nelle seguenti classi:

- micro impresa quella con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 2 milioni di euro;
- piccola impresa quella con meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- media impresa quella che possiede parametri tali da non poter essere considerata piccola ma, comunque, rientranti nel tetto dei 250 impiegati e 50 milioni euro o, in alternativa, 43 milioni di euro di totale di bilancio annuo.

Sono ammissibili i beni strumentali nuovi contabilizzabili nell'attivo patrimoniale alle voci:

B.II.2 – impianti e macchinari;

B.II.3 - attrezzature industriali e commerciali e

B.II.4 – altri beni

Sono agevolabili anche i *software* applicativi classificabili alle voci B.I.3 e B.I.4. In caso di stipula di *leasing* finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente l'opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria.

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "*Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*" fino all'80%, deve essere di durata non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20.000 euro e 4.000.000 di euro ed interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo in conto interessi concedibile è pari all'ammontare degli interessi convenzionali:

- calcolati al tasso del 2,75% annuo per gli investimenti in beni strumentali;
- calcolati al tasso del 3,575% annuo per gli investimenti 4.0 e gli investimenti *green*.

Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca/intermediario finanziario (deliberato autonomamente dall'istituto sulla base dei parametri individuali della pmi richiedente) e il contributo che viene concesso dal Ministero, che è forfettariamente individuato nei tassi indicati.

Le modalità di presentazione dell'istanza dal 1° gennaio 2023

La domanda di agevolazione deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 della circolare n. 410823/2022 e va compilata in via telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma informatica <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>. Ad avvenuta compilazione della domanda sarà disponibile il Codice unico di progetto – Cup da riportare nelle fatture elettroniche.

La banca o l'intermediario finanziario ha la facoltà di ridurre l'importo del finanziamento richiesto in fase di presentazione dell'istanza ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso.

Acquisto di beni strumentali	L'investimento deve essere capitalizzato e figurare nell'attivo patrimoniale per almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell'Iva.
Stipula di contratto di leasing	Il costo agevolabile è quello fatturato dal fornitore dei beni alla società di <i>leasing</i> . È obbligatorio che l'impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

La circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero delle imprese e del Made in Italy ha chiarito che le fatture elettroniche, sia di acconto sia di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni dovranno riportare il Codice unico di progetto – Cup che sarà disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013. Nei § 10 e 13 della circolare sono, inoltre, chiarite la procedura di concessione del contributo e di erogazione delle agevolazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Cirilli – Associazione tra Professionisti